

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XXVIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 APRILE 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	253	Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui. (1510) . . . . .	260
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		PRESIDENTE . . . . .	260, 261, 262
PRESIDENTE . . . . .	254	FERRARIS, <i>Relatore</i> . . . . .	260, 263
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		BETTIOL FRANCESCO GIORGIO . . . . .	261, 263
Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente « Parco Nazionale del Gran Paradiso ». ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ). (1557) . . . . .	254	GOZZI . . . . .	262
PRESIDENTE . . . . .	254, 255, 256, 257	CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	262, 263
HELPER, <i>Relatore</i> . . . . .	254, 255, 256	CORBI . . . . .	263
FARINET. . . . .	255	HELPER . . . . .	263
FINA . . . . .	255	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
GRIFONE . . . . .	255	PRESIDENTE . . . . .	264
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	255, 256	COMPAGNONI . . . . .	264
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO . . . . .	255, 256	MICELI . . . . .	264
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		PIRASTU. . . . .	264
HELPER: Norme integrative alla legge 16 ottobre 1954, n. 989, che dispone provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (1463) . . . . .	257	FRANZO . . . . .	264
PRESIDENTE . . . . .	257, 258, 259, 260	<b>Votazione segreta:</b>	
MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	257, 260	PRESIDENTE . . . . .	265
HELPER . . . . .	258		
GRIFONE . . . . .	260		

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonomi e Chiarini.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Bianco e Marilli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bigi e Zamponi.

Interviene alla seduta, a sua richiesta, il deputato Farinet.

**Discussione del disegno di legge: Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ». (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1557).**

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente " Parco nazionale Gran Paradiso " », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 24 marzo 1955.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 19 aprile 1955, ha espresso, in merito, parere favorevole.

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

HELPER, *Relatore*. Ritengo che non ci si debba dilungare ad illustrare il presente disegno di legge che, in ultima analisi, costituisce il mantenimento di una promessa fatta dal Ministro Medici durante la discussione dei bilanci, discussione che fu ricca di interventi in materia di parchi.

Il provvedimento aumenta da 20 a 30 milioni, a partire dal bilancio 1953, il contributo dello Stato e impone il raddoppio delle quote a carico della provincia di Torino e della regione Val d'Aosta, come contribuzione alle necessità del Parco del Gran Paradiso, che è, senz'altro, uno dei più famosi, in Italia e in Europa. Esso protegge e sviluppa, per quanto è possibile, la sopravvivenza di un nucleo di stambecchi che, solo in quella zona, trovano ambiente adatto alla vita e alla riproduzione.

L'articolo 1 dispone il maggiore contributo; l'articolo 2 stabilisce le modalità e le fonti cui vengono attinti i contributi a carico dello Stato; l'articolo 3 autorizza il Ministero del tesoro alle opportune note di variazione per l'erogazione dei fondi anzidetti.

Il disegno di legge si raccomanda da se stesso, specie nei riguardi di coloro che hanno

a cuore il Gran Paradiso e la conservazione della fauna speciale che va sempre più rarefacendosi, non solo in Italia, ma anche in tutta Europa.

Si deve tener presente che, nel Parco del Gran Paradiso, si protegge anche la flora; vengono, inoltre, curate con ottimi risultati per qualità e quantità, anche altre specie di animali, come i camosci, le marmotte, le pernici, le lepri, ed altre ancora.

Nell'immediato dopoguerra il numero degli stambecchi era ridotto al minimo a causa delle razzie perpetrate dai bracconieri e della mancanza di quelle cure che sono necessarie per conservarne la vita e l'efficienza. Erano circa 300 i capi, alla fine della guerra; lo scorso anno, attraverso le riproduzioni, raggiunsero la bella cifra di 3.000. Senonché, durante l'inverno scorso, una grande moria si è verificata per l'eccesso di neve e per la conseguente impossibilità di raggiungere i luoghi dove questi animali sono soliti nutrirsi. Così, sono ridotti probabilmente a 2.500, un numero comunque sufficiente per dare al Parco del Gran Paradiso la qualifica di centro della vita di questa superstita razza di capre alpine.

Un parco simile — o almeno una imitazione del Parco del Gran Paradiso — proprio per la conservazione dello stambecco, si sta attrezzando in Svizzera; ma lo stambecco tende anche a trasferirsi verso la Francia, favorito in ciò dal passaggio naturale e dall'azione di bracconieri locali.

Non vi è altro da aggiungere. Voglio soltanto rivolgere un grato riconoscimento a coloro che curano il Parco del Gran Paradiso, specialmente ai dirigenti dottor Videsot e dottor Stevenin, mio conterraneo, i quali non solo sono custodi di questa fauna speciale, ma sono addirittura dei mistici, per la grande passione con la quale si dedicano al compimento di questo loro dovere. Concludo, chiedendo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ella ha esaminato le ragioni di bilancio per le quali si rende necessario questo aumento del contributo?

HELPER, *Relatore*. Finora, coloro che curano il Parco del Gran Paradiso non hanno potuto, se non con grandi sacrifici, proteggere e custodire gli animali loro affidati, sia per deficienza di personale e di attrezzatura, e sia per insufficienza di mezzi atti a procurare l'alimentazione invernale. Sono stati costretti a debiti gravosi e, pertanto, raccomandano caldamente che questo disegno di legge venga approvato nel più breve tempo possibile.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

PRESIDENTE. Nel secondo comma dell'articolo 1 si stabilisce una elevazione del contributo anche a carico della regione Val d'Aosta e della provincia di Torino. È ciò ammissibile?

HELPER, *Relatore*. Sì; in quanto il Parco del Gran Paradiso è disciplinato da una legge, dalla quale deriva uno statuto che sancisce l'obbligo per la regione Val d'Aosta e la provincia di Torino di contribuire al mantenimento del Parco.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'onere finanziario e gli stanziamenti di bilancio, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) — come ho già comunicato — ha espresso parere favorevole, quantunque sia singolare la retrodatazione al 1953-54.

HELPER, *Relatore*. A questo proposito devo, inoltre, ricordare che, fin dal bilancio 1953-54, fu promesso dal Ministro del tesoro il finanziamento a favore del Parco; senonché, per difficoltà legislative e contingenti, si è dovuto attendere fino a oggi che la promessa diventasse effettiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARINET. Desidero ricordare che già la Camera, in sede di discussione dell'ultimo bilancio, votò un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo ad aumentare adeguatamente lo stanziamento per il Parco del Gran Paradiso, di cui tutti conoscono l'efficienza raggiunta, specie per l'intelletto d'amore che vi portano i dirigenti, i dottori Videsot e Stevenin. Circa la domanda di un collega sulla esistenza di stambecchi in zone collaterali in Svizzera, posso dare alcune informazioni. Durante un periodo di guerra sono state importate clandestinamente alcune coppie di stambecchi che vennero dalla Svizzera installati nella valle di Bagne dove sono rigorosamente protetti; donde assai sviluppati, si sono spostati automaticamente nelle zone più alte di Fionnay, verso la nostra frontiera. Questi stambecchi, così trapiantati, hanno dato una discendenza di capi più tozzi e più piccoli dei nostri, inferiori a quelli del Gran Paradiso. Il che conferma che questa capra primitiva prospera solo in questa particolare regione del Gran Paradiso, dove è sopravvissuta e dove esiste anche una flora speciale.

Oltre allo stambecco, in questa zona, viene difesa naturalmente tutta l'altra selvaggina: camosci, marmotte, lepri, pernici, che si sono moltiplicati in modo tale da suscitare le lamentele dei proprietari dei pascoli. Con questa esuberanza di selvaggina si potrebbe forse provvedere a rifornire e ripopolare quelle

valli che ebbero tale patrimonio distrutto durante la guerra, giovando così — e non poco — a numerose altre regioni alpine. Il Parco potrebbe organizzare una sezione, non di carattere speculativo, per rifornire di questo materiale quelle altre zone, che ne facessero richiesta.

Chiedo, pertanto, che la Commissione formuli un voto affinché l'Ente — pur rispettando naturalmente il proprio carattere e fine essenzialmente scientifico — esamini, in sede amministrativa, le possibilità di addivenire alla costituzione di una stazione di ripopolamento, onde poter rifornire di quella selvaggina — che, all'infuori dello stambecco, oggi abbonda nel comprensorio del Parco — le altre zone montane che la richiedano e si propongano di ricostituire il proprio patrimonio venatorio alpino.

PRESIDENTE. Il voto risulterà dal resoconto stenografico, se la Commissione sarà d'accordo.

FINA. L'articolo 2 parla di riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 486 e 516. Vorrei conoscere che cosa riguardano tali capitoli.

PRESIDENTE. Abbiamo il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) e ciò è sufficiente. Evidentemente, questa spesa era già stata iscritta negli atti interni del Ministero del tesoro in quei capitoli, altrimenti non si giustificerebbe la retroattività al 1953-54.

GRIFONE. Noi rileviamo che il contributo a carico dello Stato aumenta del 50 per cento, mentre quelli a carico della provincia di Torino e della regione Valle d'Aosta aumentano del 100 per cento. In tal maniera, gli enti locali vengono gravati più dello Stato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La misura del contributo fu diversa all'origine; quindi, anche l'aumento è proporzionato.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Noi non siamo contrari ad un aumento del contributo a favore del Parco nazionale del Gran Paradiso. Però, vi sono anche altre regioni d'Italia che avrebbero bisogno del ripopolamento e che meriterebbero, quindi, l'attenzione del Governo. A queste altre zone chi provvede? Anche nel Parco d'Abruzzo c'è una fauna pregiata, che necessita di un intervento da parte del Governo; c'è, per esempio, l'orso marsicano che va scomparendo. Che cosa fa il Governo?

Ecco perché nascono in noi delle preoccupazioni. Pur con uno stanziamento insufficiente, si avvia a soluzione il problema del

Gran Paradiso, ma rimangono insoluti i problemi delle altre parti d'Italia.

HELPER, *Relatore*. Risponderò all'onorevole Fina che non dobbiamo approfondire come il Ministero del tesoro abbia potuto attingere i fondi nel bilancio 1953-54. Posso dire che l'articolo 2 è stato formulato proprio dagli uffici del Tesoro; quindi, non vi sono dubbi. Inoltre, il Tesoro ha sollecitato la IV Commissione ad emettere parere favorevole.

Per quanto riguarda l'osservazione di carattere generale avanzata dall'onorevole Bettiol, altre e consimili osservazioni furono fatte al Senato durante la discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il problema, in quella circostanza, fu affrontato nel suo complesso e nella sua organicità. Il Ministro Medici assicurò che l'avrebbe esaminato con molta attenzione per venire incontro alle esigenze, non solo del Parco del Gran Paradiso e del Parco d'Abruzzo, ma anche di altre zone, le quali aspirano a che la loro fauna e la loro flora vengano protette con disposizioni opportune.

Mi consta che il Ministro Medici ha fatto già eseguire ispezioni nella Sila, per constatare se l'ambiente e la selvaggina giustifichino la creazione di un parco speciale. Analoghe ispezioni sono state predisposte per il Parco d'Abruzzo. Credo che il Ministero dell'agricoltura sia intervenuto a suo tempo anche nel proposito di creare un parco misto allo Stelvio-Adamello per cervi, camosci e orsi.

Tutto ciò conferma che il problema è sufficientemente tenuto presente dal Ministro. Bisognerà insistere durante la discussione del prossimo bilancio, perché i mezzi finanziari siano sufficienti alle necessità effettive.

Del resto, riconosco l'opportunità dell'osservazione dell'onorevole Bettiol, non senza tuttavia ricordare che la creazione di parchi — che pongono determinati vincoli al pascolo, al taglio della legna, all'entrata nel territorio vincolato, ecc. — crea resistenze e reazioni nei censiti della zona. Non so se l'onorevole Bettiol ha seguito la polemica circa il parco dello Stelvio-Adamello; censiti di quella zona facevano opposizione, perché consideravano inaccettabili i vincoli imposti alla loro attività normale.

È necessario, quindi, educare gli interessati e dimostrare loro che la creazione di queste zone protette e tutelate, anche se apporta delle limitazioni, reca d'altra parte dei notevoli vantaggi, in quanto attira il turismo e conserva una flora e una fauna che sono sempre elementi di notevole attrattiva e di in-

teresse, vantaggi che compensano il danno eventuale che la costituzione dei parchi può determinare.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Voglio ricordare il caso particolare della valle del Comelico. Il Ministero dei lavori pubblici ha concesso alla S.A.D. lo sfruttamento di quella zona per farne un bacino di riserva idroelettrico. È vero che vi sono stati elementi positivi ed elementi negativi per la costituzione di un parco nazionale in quella zona. Gli elementi negativi dipendono dai vincoli che vengono imposti alla popolazione. Ma vi è un dato almeno assolutamente positivo, quello, cioè, che i mille armenti che vi pascolano non sono sufficienti a impedire la costruzione del bacino, cosicché gli abitanti chiedono la costituzione del parco nazionale per evitare tale danno. Il pericolo incombente è, infatti, assai maggiore della costituzione del parco.

PRESIDENTE. Faccio presente che questo argomento esula dalla attuale discussione.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo la relazione dell'onorevole Helfer, non mi pare che vi sia molto da aggiungere. Ho già chiarito all'onorevole Grifone i motivi per i quali l'aumento del contributo a carico dello Stato è in una percentuale diversa da quello a carico della provincia di Torino e della Val d'Aosta. Non mi resta altro che assicurare che il Ministero dell'agricoltura è sempre più convinto della utilità di valorizzare questi parchi e, dove è possibile, di costituirne dei nuovi.

Certamente non mancano le difficoltà. In questi giorni, mi pare che sia sorta una controversia tra la Sezione cacciatori e la provincia di Latina per il parco del Circeo. Ad ogni modo, il Ministero terrà conto di tutte le osservazioni che sono state fatte, tra cui quelle dell'onorevole Farinet, il quale chiede siano usati questi parchi per ripopolare le zone vicine.

Rinnovo, quindi, la preghiera che il disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Che cosa pensa del voto proposto dall'onorevole Farinet, perché si formi una specie di stazione di ripopolamento?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il voto deve essere inteso nel senso che si possano prelevare determinate specie per trapiantarle altrove.

HELPER, *Relatore*. Vorrei sottolineare le dichiarazioni dell'onorevole Capua. Effettivamente in queste zone, dove la selvaggina aumenta rapidamente, fino a compromettere le

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

possibilità della sua alimentazione, si possono chiedere ai dirigenti trasferimenti di parte della selvaggina medesima in altre zone. Il nostro voto si dovrebbe limitare a consigliare agli amministratori del Parco del Gran Paradiso di favorire l'acquisto di materiale da ripopolamento a prezzi minimi. Di materiale ce n'è in abbondanza, specie quello che può interessare le zone limitrofe che, avendo un ambiente simile, si prestano assai bene all'insediamento di razze allevate o custodite nel parco stesso. È, però, un problema non legislativo, ma amministrativo, che, in altre parole, interessa non tanto noi, quanto gli amministratori del Parco ed eventualmente coloro che chiedono al Parco capi di selvaggina per ripopolare altre zone.

PRESIDENTE. Ritengo, pertanto, che la Commissione concordi nell'accettare il voto formulato dall'onorevole Farinet.

(La Commissione concorda).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso », di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni relativo all'aumento di cui all'articolo 1, primo comma, verrà fatto fronte:

per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 con equivalente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli n. 486 e n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi;

per l'esercizio 1955-56 a carico del fondo speciale del bilancio del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Helfer: Norme integrative alla legge 16 ottobre 1954, n. 989, che dispone provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (1463).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Helfer, concernente: « Norme integrative alla legge 16 ottobre 1954, numero 989, che dispone provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate ».

Il relatore, onorevole Marengi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGI, *Relatore*. La proposta di legge d'iniziativa del deputato Helfer, sottoposta al nostro esame, riguarda norme integrative alla legge 16 ottobre 1954, n. 989, che dispone provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

Tale legge autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a concedere ai coltivatori diretti, tramite i dipendenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, contributi nella misura massima del 50 per cento del prezzo di acquisto delle sementi selezionate di cereali, foraggere e piante orticole.

La spesa prevista per l'attuazione di tale provvedimento è stata fissata in un miliardo di lire per la durata di un quinquennio; in ragione, quindi, di un miliardo di lire per ogni esercizio a decorrere da quello 1954-55.

Già nella prima fase di applicazione, la legge in oggetto si è dimostrata veramente efficace ai fini di un maggiore impiego di sementi selezionate e, quindi, di un ulteriore aumento della produttività; il che, pur presentando alcune lacune e deficienze.

L'onorevole Helfer, allo scopo di eliminare tali manchevolezze, ha predisposto la proposta di legge in esame, che si propone principalmente di:

a) disporre maggiori provvidenze a favore dei piccolissimi coltivatori, elevando il contributo per l'acquisto delle sementi al 100 per cento del prezzo;

b) rendere la procedura per la concessione del contributo più semplice e rapida e, particolarmente, dare al coltivatore la possibilità di beneficiare del contributo all'atto stesso del ritiro della semente;

c) estendere le provvidenze previste dalla legge alle regioni Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

Onde assicurare uniformità di trattamento nei confronti degli agricoltori ed evitare eventuali abusi da parte dei medesimi, viene disposto che la misura percentuale dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1954 e il prezzo massimo dei diversi tipi di semente, computabile ai fini della liquidazione dei contributi medesimi, sono stabiliti, per ciascuna annata agraria, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 3 della proposta di legge si autorizza il Ministero dell'agricoltura a far gravare sui fondi stanziati per l'applicazione della legge n. 989 le somme occorrenti alle Regioni per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge medesima e dall'articolo 1 della presente proposta di legge, quando tali provvidenze siano consentite dalle norme regionali.

Dopo quanto ho esposto, prego i colleghi di discutere ampiamente la proposta di legge e di esprimere il loro parere, che mi auguro favorevole. Come relatore, sostengo pienamente il concetto di andare incontro ai piccoli agricoltori e la necessità dell'allargamento dell'applicazione della legge alle Regioni, dove oggi il Tesoro ritiene che non possa essere applicata, perché dovrebbero provvedere direttamente alla materia le Regioni medesime.

Nel complesso, quindi, il relatore è favorevole; però, prega il Governo di fare di tutto perché gli stanziamenti, in relazione alla nuova estensione della applicazione della legge, siano aumentati, poiché già un miliardo all'anno si è manifestato insufficiente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**HELPER.** Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi l'origine di questa proposta di legge. Quando venne discusso il disegno di legge relativo alle provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, si chiese al Ministro se riteneva applicabile la legge anche nei territori delle Regioni. Il quesito venne avanzato dall'onorevole Marilli, siciliano, e da me, trentino. Il Ministro Medici rispose che, senz'altro, era sua intenzione che la legge operasse anche nelle Regioni autonome, come

operavano altre leggi, a cominciare da quelle in favore dei territori montani, per il fondo di rotazione Fanfani, ed altre.

Io espressi le mie riserve, affermando che difficilmente, senza un comma aggiuntivo, la legge avrebbe potuto operare in tali Regioni. Il Ministro Medici rispose ancora che si sarebbe incaricato di renderla operante, a prescindere dall'eventuale riserva del Ministro del tesoro.

Infatti, egli diede subito disposizioni, all'atto dell'entrata in vigore della legge, perché essa operasse anche nei territori delle Regioni autonome; non solo, ma la Direzione generale, nella ripartizione dei fondi, stabilì una quota per queste Regioni ed estese le disposizioni agli ispettorati provinciali delle stesse.

Senonché, a questo punto, intervenne una circolare del Ministero del tesoro, che sospese tale estensione affermando che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non poteva procedere ad interventi finanziari nei territori autonomi, dato che la competenza del Ministero medesimo era stata trasferita in pieno alle Regioni.

In teoria, il Ministero del tesoro aveva perfettamente ragione, perché la competenza, dal 1948, in materia di agricoltura e foreste, è stata trasferita, sia sul piano legislativo che su quello esecutivo, alle Regioni. Senonché, per escludere qualunque intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in questi territori, bisognerebbe presumere che, in brevissimo tempo, le Regioni potessero: o sostituire al completo la legislazione nazionale in agricoltura con la propria legislazione, disponendo dei fondi necessari; o riuscire a recepire tutti i provvedimenti nazionali, adattandoli al profilo particolare della propria economia agricola, e ottenere contemporaneamente da parte del Tesoro i relativi mezzi, dato che le leggi, specialmente nel campo dell'agricoltura, non sono naturalmente efficienti, se non vi sono anche i mezzi finanziari atti a renderle operanti.

Che questo sia vero, è dimostrato *a posteriori* dal fatto che, fino a quest'anno, il Ministero della agricoltura, tenuto conto di questa situazione, è sempre intervenuto, non solo attraverso le disposizioni di legge che ho già citato — che sono le più importanti — ma anche attraverso altri provvedimenti.

Nonostante questo, il Ministero del tesoro ha emesso quest'anno una circolare che — come ho detto — ha bloccato una serie cospicua di decreti già emanati dal Ministro e comunicati agli interessati. Immaginate con quale risultato e con quanta gioia da parte

di coloro che attendevano da vari anni l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste!

La tesi del Ministero del tesoro è questa: la Regione ha propria competenza, ha propri fondi, ha proprie leggi. Se non ha fatto le leggi, colpa sua; se i fondi non li ha richiesti, colpa sua! Provveda la Regione anche in questo settore con una propria legge.

Ed anche questo, in teoria, è esatto; senonché le Regioni hanno il loro bilancio limitato in accordo col Tesoro e il bilancio del Tesoro inizia col 1° gennaio di ogni anno. All'atto della fissazione delle quote disponibili da parte delle Regioni, avviene, in generale, una discussione fra il Tesoro e i rappresentanti regionali, e il bilancio viene concordato sulla base delle esigenze dimostrate e delle leggi in atto. Di modo che, passato il primo di gennaio, a meno che non vi siano maggiori entrate attraverso i cespiti locali, le Regioni non dispongono di altri mezzi finanziari. È, quindi, impossibile che le Regioni stesse vadano avanti di pari passo col Governo, quando il Governo propone, di anno in anno, nuove leggi, che prevedono nuovi stanziamenti.

E ciò costituisce un concetto evidentissimo. Ora, tenuto conto di tale situazione, ritengo che, per questi provvedimenti nuovi, — fino a che le Regioni non li avranno fatti propri e sostenuti con propri finanziamenti ottenuti dal Tesoro — si possa legittimamente chiedere che essi operino anche nelle regioni medesime; tanto più che essi non hanno un carattere locale, ma nazionale, e mirano ad ottenere risultati che sarebbero forse insufficienti, se non fossero estesi a tutto il territorio nazionale. Queste leggi, oltre ad avere carattere di interventi specifici, mirano ad ottenere risultati che sarebbero forse insufficienti, se non fossero estesi a tutto il territorio nazionale. Hanno, inoltre, anche uno scopo eminentemente sociale e produttivo; infatti, la legge sulle sementi, aumentando l'uso di semi selezionati, favorisce il singolo e la collettività. Non sarebbe equo che da questi benefici, che rispondono ad una esigenza generale, fossero esclusi i territori delle Regioni autonome.

In linea generale, ritengo che il problema dei rapporti fra Stato e Regioni sia da riesaminarsi al completo, per trovare una formula di conciliazione. È vero, infatti, che la competenza legislativa e amministrativa in materia di agricoltura e foreste è passata alle Regioni; ma è altrettanto vero, d'altra parte, che non è possibile che le Regioni sostituiscano tutta la legislazione. Finché questa legislazione non

sarà trasferita di fatto dallo Stato alle Regioni, è opportuno che il Ministero dell'agricoltura, a giudizio suo e a giudizio, eventualmente, della Commissione dell'agricoltura, possa ancora intervenire nei territori delle Regioni autonome.

Oltre tutto, non concepisco, nell'indispensabile unità del mondo agricolo nazionale, come vi possano essere fratture così profonde, per cui non esista almeno un raccordo tra l'attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi delle Regioni.

Da queste considerazioni, è nata in me l'idea della presente proposta di legge, nella quale la Direzione della proprietà agricola del Ministero dell'agricoltura mi ha suggerito di inserire anche alcune norme modificatrici della procedura prevista dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, onde consentire un più facile accesso, ai benefici della legge stessa, ai piccolissimi coltivatori. Questi, infatti, data la quantità minima di sementi che loro occorre, non avrebbero trovato conveniente attingere ai benefici della legge, avendo soltanto il limitato contributo del 50 per cento.

Per ovviare questa situazione, il Ministero stesso ha suggerito la possibilità di interventi integrali da parte degli ispettorati sulle partite minime, fino alla concorrenza di 3.000 lire per semi di foraggiere, di cereali e di orticoli.

È stata aggiunta — come molto chiaramente ha riferito il relatore — la clausola che i prezzi e i limiti delle sementi da acquistare saranno fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si è stabilito che il beneficio della nuova procedura è ottenibile da parte dell'aspirante, qualora ne faccia contestuale richiesta, all'atto della domanda di acquisto.

Non ho altro da aggiungere in particolare, e sono disposto a rispondere a tutte le eventuali osservazioni.

**PRESIDENTE.** È stato richiesto il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) in merito alla presente proposta di legge. Esso non è stato ancora formulato; pur tuttavia, essendo trascorso il termine, avevo ritenuto di procedere egualmente. La IV Commissione mi ha, però, fatto pervenire, in questo momento, una richiesta di sospendere ogni decisione in merito al provvedimento, per ragioni di ordine finanziario.

Di fronte a tale richiesta di sospensiva, si potrebbe anche continuare la discussione, senza, però, pervenire ad una determinazione formale in merito.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

GRIFONE. Ritengo sia opportuno, anche per la sola discussione, attendere il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

MARENGHI, *Relatore*. Io sarei del parere di rinviare, affinché, dopo conosciuto il parere della IV Commissione, si possa effettuare una discussione più completa ed esauriente.

PRESIDENTE. Se la Commissione è concorde, rimane stabilito che la discussione di questa proposta di legge viene rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui. (1510).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui », sul quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole, in data 19 aprile 1955.

Il relatore, Ferraris Emanuele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIS EMANUELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, siamo chiamati a discutere questo disegno di legge che ha per titolo « Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui », presentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del bilancio.

È un provvedimento necessario, per la situazione finanziaria creatasi in questi ultimi anni, specialmente in montagna con la fortissima diminuzione del prezzo della legna da ardere, in seguito all'enorme sviluppo e diffusione di altre energie ed altri combustibili, quali, in modo speciale, l'energia elettrica, il gas, i carburanti, il metano ed altri ancora.

Tale situazione non può considerarsi come temporanea; anzitutto ci fa ritenere che l'uso di questi nuovi combustibili sarà ancora in aumento, perché essi trovano sempre maggiore applicazione, sia negli usi industriali, che in quelli domestici.

Ciò considerato, il Ministero sarebbe venuto nella determinazione, molto logica, di favorire la trasformazione dei boschi cedui in vere e proprie fustaie.

Invece, la produzione dei tronchi per legno da lavoro fa pensare ad un avvenire ancora buono, quindi ad una convenienza di mantenerla, sia dal punto di vista aziendale individuale, che da quello nazionale, date an-

che le necessità estreme di conservare quei boschi ai fini del rassodamento dei terreni.

La trasformazione dei boschi cedui in fustaie non è certamente molto ambita dai coltivatori, perché, mentre il ceduo consente tagli a turni che possono variare dagli 8, come minimo, ai 12, 15, 20, 25 anni al massimo, i tagli delle fustaie non sono mai inferiori ai 60 anni e, per la maggior parte delle essenze, arrivano fino a 120 anni. Quindi, non c'è alcun incoraggiamento per il proprietario a fare questa trasformazione volontaria.

Per queste ragioni, il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto che sia conveniente incoraggiare i proprietari dei terreni a ceduo, perché trasformino i cedui stessi in fustaie.

Gli incoraggiamenti riguardano soltanto i coltivatori privati; non si riferiscono ai boschi dello Stato o a quelli dei comuni e delle provincie, regolati in questo campo da una legge speciale: il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale stabilisce che i boschi appartenenti a tali enti debbono essere utilizzati in conformità dei piani economici approvati e prescritti dal comitato forestale.

L'incoraggiamento, quindi, a trasformare i cedui in fustaie deve essere diretto esclusivamente ai privati ed è per questo che il disegno di legge riguarda esclusivamente i boschi privati.

Esaminiamo ora quali sarebbero tali incoraggiamenti che il Ministero propone. Prima di tutto, a chi trasforma i cedui in fustaie, viene concessa l'esenzione dall'imposta erariale fondiaria e dall'imposta provinciale e comunale per i primi 25 anni dalla trasformazione.

Io mi sono domandato la ragione di questi 25 anni e se fosse opportuno prolungare ulteriormente il termine di esenzione. Il Ministero ha risposto che lo Stato non può assumere impegni a troppa lunga scadenza, mentre, d'altra parte, c'è da supporre che, dopo 25 anni, anche in un ceduo trasformato in fustaia, vi siano già redditi che compensino il coltivatore, come quelli derivanti dai tagli secondari, dai prodotti del sottobosco ed altri.

Un secondo incoraggiamento previsto da questo disegno di legge riguarda la concessione di contributi sulla spesa di trasformazione dei cedui in fustaie, quando però si tratti di ricostruire dei boschi che siano estremamente deteriorati. In questo caso, il privato che pone in essere la trasformazione può chiedere il contributo in base all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, contributo che può arrivare alla misura di



LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

due terzi della spesa occorrente complessivamente per la trasformazione.

Ogni anno, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, sarà stanziato un fondo *ad hoc* per le esigenze della nuova legge, in applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267. C'è da augurarsi che lo stanziamento sia in misura adeguata.

Come vedete, si tratta di una legge essenzialmente tecnica ed economica; quindi, di una legge che corrisponde alle necessità attuali di tutti i territori boschivi nazionali e soprattutto della montagna, di quella montagna che oggi è tanto depressa per le molte cause, a voi tutti note.

Ritengo, perciò, che la Commissione vorrà approvare questo disegno di legge che sarà indubbiamente utile e che, con le norme relative alla legge a favore dei terreni montani, arrecherà considerevoli benefici.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Ferraris Emanuele della relazione fatta su questo problema veramente importante, che risponde alle nuove esigenze che si pongono col progresso della civiltà.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**BETTIOL FRANCESCO GIORGIO.** Sono d'accordo sull'importanza che il Presidente attribuisce a questo disegno di legge. È giusto definirlo importante, perché lo è sotto molteplici aspetti. Per noi, in un determinato senso; e non so se sia lo stesso cui allude l'onorevole Presidente.

Anzitutto, noi rileviamo che non risulta che vi sia un deprezzamento dei boschi cedui. Io abito in una provincia al cento per cento montana; c'è il bosco ceduo anche da noi e posso dire che la diminuzione del prezzo della legna non è rilevante, anche perché la diminuzione dell'uso della legna da ardere è compensata dalla produzione dei pali, che hanno un prezzo abbastanza elevato.

Ma le nostre riserve partono da altre considerazioni. Ci viene presentato un disegno di legge, in sede legislativa, senza che il Governo abbia dato una più ampia spiegazione dell'importanza del provvedimento. Quest'importanza non risulta dalla striminzita relazione che accompagna il disegno di legge. Esso è soprattutto rivolto a favorire i grandi proprietari di boschi — e lo dimostrerò! — cioè, proprio coloro che lasciano deteriorare il bosco. Rileviamo che l'intervento dello Stato si manifesta in misura maggiore, non laddove c'è il bosco ceduo misto che appartiene alla piccola proprietà, ma ove esiste il bosco ceduo semplice, che è della grande pro-

prietà, che l'ha lasciato in disordine e non provvede alle necessarie opere di trasformazione.

Quindi, il Governo avrebbe dovuto dare una più ampia dimostrazione, per convincerci del fondamento di questo disegno di legge.

Ma innanzi tutto io domando: perché non ci si dice come sono stati spesi quei 400 milioni previsti nel capitolo 79 del bilancio dell'agricoltura per questo titolo? Oggi viene presentato un disegno di legge che amplifica l'intervento dello Stato, ma non sappiamo neppure se sono stati utilizzati quei 400 milioni!

Queste ragioni ci consigliano a chiedere al Presidente il rinvio della discussione ad altra seduta, affinché si possa effettuare un esame approfondito, dopo che il Governo avrà fatto le sue dichiarazioni.

Un'altra questione è quella relativa al modo nel quale verrà reso operante il provvedimento. Si dice nel disegno di legge che saranno prelevati i fondi dalla legge n. 991, che non opera, neppure oggi, proprio per insufficienza di fondi. È possibile allargare la zona di influenza di tale legge, quando già oggi — e tutti i colleghi che vivono in montagna e si interessano dei problemi montani lo sanno — si afferma giustamente che la legge medesima è una bolla di sapone? Potrei dirvi il nome di un parlamentare che ha fatto una dichiarazione in questo senso, dichiarazione che io condivido in pieno.

Sono state già presentate domande per circa 80 miliardi di opere da realizzarsi dai piccoli proprietari della montagna ed esse prevedono un contributo di 37 o 38 miliardi, cioè tutta la disponibilità finanziaria della legge n. 991 nei dieci anni che essa opera. Mi domando se è possibile allargare ancora l'influenza della legge medesima, prelevandone i fondi che sono già per se stessi insufficienti e non riescono ad assolvere la funzione che il legislatore — l'onorevole Fanfani — nel 1952 tanto aveva decantato. Ciò quando la popolazione della montagna — dobbiamo ben dirlo — guardava a questa legge come al mezzo per risolvere la propria economia e per combattere la miseria in cui essa si trova.

Chiedo, quindi, che, dopo le dichiarazioni che il Governo vorrà fare, si rinvi la discussione di questo disegno di legge, in modo che si abbia la possibilità di farne un esame più approfondito, proprio per quelle ragioni di importanza a cui ha accennato il Presidente, e per l'interesse e la serietà del problema in questione.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

GOZZI. Esprimo anche io la mia perplessità per la estensione della applicazione della legge n. 991, senza un aumento corrispondente di stanziamento.

Questo, come preoccupazione generale. In particolare, osservo che sarebbe quanto mai opportuno che del contributo, concesso solo nello specifico caso di ricostruzione di boschi deteriorati, si potesse usufruire anche indipendentemente da questo caso. Noi che abbiamo una relativa esperienza dei boschi cedui, rileviamo che, sul prezzo della legna del bosco ceduo — che, a quanto mi risulta, non ha subito quegli aumenti a cui ha accennato il relatore — incide notevolmente il prezzo del taglio e del trasporto. Uno dei mezzi fondamentali per cercare di valorizzare la legna del bosco ceduo, è quello di munire le zone lontane — dove in gran parte si elevano questi boschi cedui — di mezzi di comunicazione, di strade o linee aeree di trasporto, in modo che i proprietari coltivatori diretti possano fruire agevolmente dei mezzi stessi senza ricorrere a tutti quei numerosi congegni particolarmente gravosi, che influiscono sul prezzo di vendita della legna.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol ha presentato una proposta di sospensiva, alla quale si è associato l'onorevole Gozzi. Però, sarebbe opportuno, prima di deliberare in merito, che il Sottosegretario onorevole Capua desse qualche informazione al riguardo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo provvedimento prende origine da un voto che fu fatto dal Consiglio d'amministrazione delle foreste, a proposito della sorte di quei boschi di ceduo di legna da ardere che costituiscono la macchia mediterranea, la quale si estende lungo il litorale e nella zona collinosa.

Sono d'accordo con l'onorevole Bettiol che vi sono cedui di castagno in cui si preleva legna da opera, la quale non è diminuita di prezzo; ma vi è anche tutto il ceduo della macchia mediterranea, che costituisce la fonte principale di legna da ardere e di carbone, di maggior consumo nelle campagne. Oggi, con l'avvento e lo sviluppo dei gas liquidi — per i quali in ogni più modesta casa di contadini conviene usare il Pibigas o prodotti consimili — il prezzo del carbone e, quindi, lo sfruttamento della macchia mediterranea, sono caduti enormemente.

Per l'Amministrazione dello Stato è stato facile stabilire un piano venticinquennale che tenda a trasformare in legno da opera quella macchia mediterranea, che ha, inoltre, grande importanza oroidrografica. Ma questo, per

i privati, non è facile. Ora, in quei luoghi è possibile la trasformazione su parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dove il privato vuole farlo, è giusto che si dia un contributo sotto forma di esenzione di tasse, dato che, per venticinque anni, quel privato non avrà alcun reddito e andrà incontro a notevoli spese. È anche giusto che lo Stato faccia uno sforzo per aumentare quel patrimonio forestale che abbiamo sempre definito come poverissimo, dando un contributo a quei boschi deteriorati nei quali il privato voglia intervenire per migliorarli.

È stata fatta una osservazione di natura diversa e, cioè, che la legge n. 991 non opera per deficienza di fondi. Ora, l'aver incluso questo programma nella legge stessa, non vuol dire che esso debba essere eseguito subito. Abbiamo 25 anni di tempo ed è logico che, in tutti i bilanci futuri, saranno fatte pressioni perché i fondi della n. 991 siano aumentati, anche in vista di questo nuovo onere.

Ho dovuto discutere questo tema ed ascoltare tutte le relazioni tecniche in un ambiente che era sereno, perché senza spirito di parte, nell'ambito, cioè, del Consiglio d'amministrazione delle foreste, composto di rispettabilissimi funzionari, che hanno servito sempre lo Stato con serietà e dignità. È un problema importante che mette in pericolo tutta quella macchia mediterranea, che ha tanta importanza, non solo come fonte di ricchezza tra 20 o 25 anni, ma anche come regolamentazione delle acque di tutte le zone. Per questi motivi, pur accettando quelle giuste riserve che l'onorevole Bettiol ha esposto sulle deficienze della legge n. 991, e tenendo presente che questo sarà un elemento di più che acquisirà la Commissione per poter pretendere un aumento dei fondi in futuro, io ritengo che questo disegno di legge — che non deve agire immediatamente — sia, in massima, da accettare e da approvare.

PRESIDENTE. Vorrei che fosse chiarito per quale ragione il Ministero intende intervenire particolarmente per favorire la trasformazione dei boschi cedui in fustaie. Si dice che la permanenza del bosco ceduo porti ad un danno, sia per la proprietà privata, sia per l'economia nazionale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. La caduta del prezzo della legna da ardere induce innanzi tutto i proprietari a disfarsi del bosco ceduo, tanto che l'Amministrazione delle foreste ha una enorme quantità di offerte di vendita di questi boschi, offerte che non può accettare. In secondo luogo, si verifica il tentativo di sradi-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

care questi boschi e di pulire la zona per trasformarla in seminativo; il quale seminativo rende poco e, a lungo andare, produrrà un danno anche per la mancata regolamentazione delle acque.

CORBI. A parte le considerazioni del collega Bettiol per quanto riguarda gli stanziamenti della n. 991, le osservazioni del Sottosegretario mi trovano consenziente in larga parte. Ma vorrei chiedergli una spiegazione: perché l'esenzione tributaria e il contributo dello Stato sono previsti da questo disegno di legge soltanto per i privati?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. L'ho già detto: perché lo Stato ha la possibilità di operare da se, secondo l'interesse nazionale.

CORBI. Nella mia regione, che una volta era boscosa e che adesso sta lamentando la perdita di questo patrimonio, i grandi proprietari delle macchie di bosco ceduo sono soprattutto i comuni. Ora la legge non prevede aiuti ai comuni. Perché dovrebbero restare esclusi? Saniamo questa carenza, tanto più che i comuni danno più garanzia di operare nel senso che vuole il Governo. Il Governo col controllo delle autorità si può servire di questa legge e operare sui comuni, più che sui privati.

FERRARIS, *Relatore*. Il decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 130, dice che i boschi appartenenti ai comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, devono essere utilizzati in conformità di un piano economico, approvato o, in caso di mancata presentazione, secondo il progetto, prescritto dal Comitato forestale. Questa è la ragione per la quale sono stati esclusi i comuni e la legge contempla solo i boschi dei privati.

HELFER. Vorrei osservare al collega Ferraris che questa norma non mi pare sia attinente al problema sollevato dall'onorevole Corbi, perché il problema dei piani economici riguarda quasi esclusivamente il taglio delle fustaie e non la trasformazione del ceduo in fustaia.

Quindi, l'osservazione fatta dall'onorevole Corbi non mi pare attinente al tema che discutiamo. Se nella sua regione abruzzese vi sono molti boschi cedui di proprietà dei comuni, in moltissime altre provincie d'Italia, specialmente settentrionali, la maggior parte dei boschi cedui sono proprio comunali e tendono, effettivamente, ad essere trasformati in fustaie, purché il comune abbia determinati aiuti e contributi. Tanto è vero che, nella nostra regione, oggi, per trasformare questi

boschi in fustaie, si chiede il contributo dei cantieri di lavoro, dato che non vi sono altri interventi.

Sarebbe bene che le relazioni a questi disegni di legge governativi che hanno un interesse molto vasto, contenessero più numerosi e abbondanti elementi informativi di natura statistica, di previsione della spesa e di previsione dell'utilità dell'intervento statale. In caso contrario, i parlamentari sono costretti con molta fatica ad aggiornarsi e a chiedere il trasferimento della discussione ad altra seduta.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. V'è anche un altro fatto da tener presente. Questo disegno di legge prevede il prelevamento di fondi dalla legge n. 991. Ma il disegno di legge, divenuto legge, dovrebbe avere efficacia per 25 anni, mentre la n. 991 ha ancora otto anni di vita soltanto. Trascorso questo periodo di tempo, verrà a mancare l'elemento giuridico perché questa legge possa essere ancora operante.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. La parte più importante del disegno di legge è la prima, che riguarda l'esenzione del privato dagli oneri fiscali. Quanto alla seconda parte, che grava sulla legge n. 991, oltre a doversi ritenere che, tra otto anni, la legge stessa probabilmente avrà tutto il diritto di essere continuata, non mi pare che questo sia un elemento determinante. Il più importante è il disposto del primo comma, cioè l'esenzione fiscale, ed è per questo che si è parlato qui principalmente dei boschi di proprietà privata, in quanto agli effetti dei comuni il gravame fiscale conta poco. Nella seconda parte della legge è previsto il contributo, il quale può facilitare l'attuazione dello scopo della legge, ma non è elemento determinante, circa il contenuto del primo comma. Ecco perché sono stati presi in considerazione i boschi di proprietà privata, dato che, nei riguardi dei comuni e dello Stato, non ha efficacia l'esenzione dell'onere fiscale.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Il Sottosegretario afferma che il primo comma è più importante. A mio giudizio, è importante anche il contributo; e il contributo viene prelevato sulla legge n. 991. Ora c'è l'anomalia fondamentale che il disegno di legge prevede una durata di 25 anni e attinge alla n. 991 che, tra sette anni, non sarà più funzionante.

PRESIDENTE. Poiché è stata presentata una proposta di sospensiva, se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Compagnoni ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

**COMPAGNONI.** Noi conosciamo l'importanza della proposta di legge dell'onorevole Helfer, messa all'ordine del giorno della seduta odierna; però, dobbiamo lamentare che vi sono altre proposte di legge altrettanto importanti che non vengono messe all'ordine del giorno, oppure, se vi vengono iscritte una volta, non sono discusse e non più comprese in ordini del giorno di sedute successive.

Ricordo, fra queste, non solo il provvedimento sui contributi unificati in agricoltura, ma anche una mia proposta di legge, la 295, avente per oggetto provvedimenti a favore dei coloni miglioratori, assegnata alla nostra Commissione con la procedura di urgenza, iscritta alcuni mesi fa all'ordine del giorno, ma non discussa e non più iscritta. E ciò, nonostante io abbia fatto ripetutamente insistenza presso il Presidente della Commissione, cercando di richiamare la sua attenzione sulla gravità della situazione esistente nel Frusinate riguardo ai coloni miglioratori, che vengono inesorabilmente sfrattati; situazione, questa, gravissima, che merita di essere affrontata e discussa senza ritardo.

**MICELI.** La questione è più generale. Uno dei diritti dei deputati è quello dell'iniziativa legislativa, cioè di presentare proposte di legge e di vederle per lo meno discusse, anche se non approvate. Mi pare che l'operato del Presidente della Commissione abbia, fino a questo momento, annullato tale diritto dei deputati. Questi presentano proposte di legge, che non vengono mai discusse.

Ammetto che, eventualmente, si possa dare la precedenza a un disegno di legge governativo o a una proposta di legge già approvata dal Senato, ma anche sul resto dobbiamo avere la possibilità di discutere.

**PIRASTU.** Quando si è parlato di inserire nei nostri lavori, in sede legislativa, il disegno di legge sul Parco del Gran Paradiso, quantunque non fosse assolutamente urgente, lo abbiamo accettato. Però, sembra che vengano considerate urgenti soltanto le iniziative del Governo o dei deputati della maggioranza, come quella dell'onorevole Helfer.

Questo sistema non solo non è giusto, ma non è neppure corretto. Io ho presentato una proposta di legge, la 1370, concernente la riduzione del 50 per cento dei canoni di affitto dei terreni pascolativi della Sardegna per l'annata agraria 1954-55. I contratti stanno scadendo, gli allevatori debbono pagare e la legge non è stata ancora esaminata dalla Commissione. Chiedo che questa proposta di legge venga messa al più presto all'ordine del giorno, perché, se fosse discussa fra tre o quattro mesi, non avrebbe più efficacia.

**FRANZO.** L'onorevole Miceli ha dichiarato che la precedenza spetta ai progetti del Governo e a quelli già approvati dall'altro ramo del Parlamento. Io riprendo la sua osservazione, per dire che sarebbe opportuno mettere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 460 concernente la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di cui io sono relatore. È un disegno che abbiamo all'ordine del giorno da due anni e che ha enorme importanza per tutto il paese.

**PRESIDENTE.** La nostra Commissione ha un ordine del giorno molto carico; ritengo che sia fra le Commissioni che più lavorano. I provvedimenti di iniziativa del Governo o dei singoli parlamentari, iscritti al nostro ordine del giorno, sono numerosissimi. Abbiamo, inoltre, la riforma dei contratti agrari che ci occupa da molto tempo. Il lavoro della nostra Commissione è, quindi, molto pesante. Naturalmente, per i contratti agrari, non possiamo dimenticare gli altri argomenti, che verranno posti all'ordine del giorno, a seconda delle possibilità. Per quello che mi riguarda, io sono disposto a tenere sedute anti-meridiane, pomeridiane ed anche notturne.

Il provvedimento dell'onorevole Helfer è stato messo all'ordine del giorno perché scadono i termini di utilizzazione di quei fondi. Circa la proposta di legge dell'onorevole Pirastu, egli stesso sa come sia stato deliberato dal Consiglio regionale sardo un provvedimento analogo, che ha un contenuto anche maggiore. Ho, quindi, chiesto alla Presidenza della Camera che venga rinviato il provvedimento del Consiglio nazionale sardo anche alla competenza della nostra Commissione, e non solo a quella della IV Commissione, che era stata investita di riferire all'Assemblea. Esamineremo come si può coordinare la proposta Pirastu con tale provvedimento.

Credo che, con questi chiarimenti, la Commissione possa essere soddisfatta. Ad ogni modo, per quanto possibile, terrò conto dei desideri degli onorevoli colleghi.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1955

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumenti dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente " Parco nazionale del Gran Paradiso " » (1557):

Presenti e votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	37
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Aldisio, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bigi, Bolla, Breganze, Calasso, Caramia, Compagnoni, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Fogliazza, Fora, Franzo, Germani, Gomez d'Ayala, Gozzi, Guerrieri Emanuele, Helfer, Marabini, Marenghi, Pavan, Pecoraro, Pirastu, Ricca, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini e Zanoni.

**In congedo:**

Bonomi e Chiarini.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE ff.  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.  
Vicedirettore.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI